

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A6-0406/2006**

23.11.2006

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei  
(COM(2006)0266 – C6-0308/2006 – 2006/0094(CNS))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Paolo Costa

(Procedura semplificata: Articolo 43, paragrafo 1 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA.....	8



## **PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei  
(COM(2006)0266 – C6-0308/2006 – 2006/0094(CNS))**

### **(Procedura di consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0266)<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 80, paragrafo 2 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,
  - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0308/2006),
  - visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0406/2006),
1. approva la conclusione dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla repubblica del Paraguay.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

## MOTIVAZIONE

Come stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunità ha la competenza esclusiva in ordine a vari aspetti dell'aviazione esterna che sono stati tradizionalmente disciplinati da accordi bilaterali relativi ai servizi aerei tra gli Stati membri e i paesi terzi.

Di conseguenza, il Consiglio ha autorizzato la Commissione nel giugno 2003 ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire talune disposizioni figuranti negli accordi bilaterali esistenti con accordi comunitari.

Pertanto la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica del Paraguay che sostituisce talune disposizioni negli accordi bilaterali esistenti relativi ai servizi aerei tra gli Stati membri e il Paraguay.

Tali modifiche riguardano:

Articolo 2 (clausole di designazione): per evitare discriminazioni tra i vettori aerei comunitari, le clausole tradizionali per la designazione, che si riferiscono ai vettori aerei dello Stato membro parte dell'accordo bilaterale, sono sostituite da una clausola di designazione comunitaria riferita a tutti i vettori della Comunità e dello Spazio economico europeo.

Articolo 4 (tassazione del carburante per gli aeromobili): mentre gli accordi bilaterali tradizionali tendono ad esentare dalla tassazione il carburante per gli aeromobili in generale, la direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità consente siffatta tassazione per operazioni sul territorio comunitario. Ai sensi dell'articolo 4, le disposizioni della direttiva 2003/96/CE si applicano altresì agli aeromobili di vettori aerei designati dal Paraguay che operano nel territorio della Comunità. Inoltre, il Paraguay ha facoltà di imporre tasse sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano all'interno del territorio del Paraguay.

Articolo 5 (fissazione delle tariffe): tale articolo prevede la soluzione dei conflitti tra gli accordi bilaterali e il regolamento (CEE) 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, che proibisce ai vettori di paesi terzi di essere leader in materia di fissazione delle tariffe relativamente ai servizi aerei per i trasporti passeggeri e merci effettuati interamente nella Comunità.

Gli allegati 1 e 2 elencano gli accordi bilaterali e i corrispondenti articoli a cui si fa riferimento negli articoli da 1 a 5 dell'accordo proposto. Si tratta degli accordi tra il Paraguay e il Belgio, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Spagna e il Regno Unito.

L'allegato 3 elenca gli altri Stati cui si fa riferimento nell'articolo 2, ovvero l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, che rientrano nell'Accordo sullo Spazio economico europeo, e la Svizzera, che rientra nell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo.

L'accordo negoziato dalla Commissione dovrebbe essere sottoscritto e applicato in via

provvisoria. La proposta di decisione del Consiglio consente al presidente del Consiglio di designare la persona o le persone competenti a notificare al Paraguay il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

Il Parlamento ha il diritto di esprimere il suo parere su tale accordo nell'ambito della procedura di consultazione, conformemente all'articolo 83 "Accordi internazionali", paragrafo 7, che recita:

"Il Parlamento esprime il suo parere o il suo parere conforme sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario con la Comunità europea in una sola votazione deliberando alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo".

Sulla base di quanto sopra riportato, il relatore propone che la commissione TRAN esprima parere favorevole sulla conclusione di tale accordo.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
<b>Riferimenti</b>	COM(2006)0266 – C6-0308/2006 – 2006/0094(CNS)
<b>Consultazione del PE</b>	25.9.2006
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	TRAN 28.9.2006
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	
<b>Cooperazione rafforzata</b> Annuncio in Aula	
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Paolo Costa 20.6.2006
<b>Relatore(i) sostituito(i)</b>	
<b>Procedura semplificata – decisione</b>	Rule 43(1) 20.6.2006
<b>Contestazione della base giuridica</b> Parere JURI	
<b>Modifica della dotazione finanziaria</b> Parere BUDG	
<b>Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula</b>	
<b>Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula</b>	
<b>Esame in commissione</b>	22.11.2006
<b>Approvazione</b>	22.11.2006
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 45 –: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Gabriele Albertini, Margrete Auken, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Roland Gewalt, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Johannes Blokland, Markus Ferber, Anne E. Jensen, Sepp Kusstatscher, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Francesco Musotto, Aldo Patriciello, Ari Vatanen
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al</b>	Brian Simpson



<b>momento della votazione finale</b>	
<b>Deposito</b>	23.11.2006
<b>Osservazioni (disponibili in una sola lingua)</b>	